

La stazione appaltante non può derogare alla previsione di cui all' art. 10 D.P.R. n. 252/1998, omettendo di richiedere le informazioni per gli appalti sopra soglia. Ma, ciò non preclude in alcun modo che essa possa, nell'esercizio della discrezionalità che la norma "in positivo" consente, determinarsi ad acquisire informazioni, sebbene alla stregua del disposto normativo non fosse tenuta. Diversa è la situazione nell'ipotesi di appalti di importo sotto il valore di 300 milioni (art. 1 lett. e) del D.P.R. n. 252/1998), nelle quali è espressamente previsto che le informative non sono "comunque" richieste. Al di là di questi due valori (da 300 milioni alla soglia comunitaria), la normativa non dà alcuna specifica indicazione (se debba valere il solo certificato camerale antimafia ovvero se sia ammessa, in aggiunta a questo, la possibilità di richiedere informazioni), per cui, in questa zona grigia, non pare che possa escludersi l'esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, nel senso che la stessa è legittimata a richiedere le informazioni antimafia, e che, una volta formulata la richiesta, il Prefetto sia tenuto dare un seguito a tale richiesta.